

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 novembre 2015.

Modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 8, comma 2, che prevede che “in caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall’anno 2005”;

Visto, altresì, il medesimo art. 8, comma 2, della legge 219 del 2005 che stabilisce che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo”;

Visto, l’art. 8, comma 3, della citata legge 219 del 2005 che prevede che “i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciate al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate”;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: “Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di in-

centivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;

Visto l’Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

Visto l’Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

Tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dell’8 aprile 1968 recante “Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1968, n. 108;

Considerata, pertanto, la necessità di stabilire le modalità di erogazione del contributo previsto;

Sentito l’Istituto nazionale previdenza sociale;

Acquisito il parere della Sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario che, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha sostituito le funzioni della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale, espresso nella seduta del 10 giugno 2015;

Decreta:


Art. 1.

1. I casi di inidoneità alla donazione per le quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure, sono i seguenti:

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;

b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;

c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.



2. La non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell'Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

3. Il donatore lavoratore dipendente, unitamente all'istanza da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega la certificazione di inidoneità di cui al comma 2, ai fini della garanzia della retribuzione.

4. Il datore di lavoro procederà al conguaglio, o negli specifici casi previsti dalla norma alla richiesta di pagamento diretto, dell'importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti non idonei, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, della legge 219 del 2005, secondo le specifiche modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Contribuzione figurativa

1. Nei casi di cui all'art. 1 del presente decreto, è riconosciuta la contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure.

2. La contribuzione figurativa in parola è valorizzata ai sensi dell'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è posta a carico della gestione previdenziale in cui è accreditata.

3. Il datore di lavoro provvede ad inviare all'ente previdenziale i dati necessari a determinare la collocazione e il valore della contribuzione figurativa ai sensi del richiamato art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. Il datore di lavoro provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo anche per l'accredito e la valorizzazione dei periodi antecedenti all'emanazione del presente decreto ove l'istituto previdenziale necessiti di integrazioni informative.

Art. 3.

1. Il contributo finanziario previsto dall'art. 8, comma 2, stanziato sul capitolo di spesa n. 4389, denominato "Somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati inidonei alla donazione", dello stato di previsione del Ministero della salute, è annualmente erogato all'INPS per l'attuazione del disposto normativo e delle attività ad essa connesse.

2. L'INPS fornirà al Ministero della salute, l'anno successivo all'erogazione del contributo, relazione comprensiva anche del numero di donatori che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2015

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 519

16A01766

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Grotto», in Taceno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Grotto" di Taceno (Lecco) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Grotto" in Comune di Taceno (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

